



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ACIREALE E VIAGRANDE PER IL SERVIZIO IN FORMA

ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno *2023* il giorno *VENTIDUE* del mese di *FEBBRAIO* tra il Comune di Acireale (ab. 50.248 cl. I/B), legalmente rappresentato dal Sindaco Stefano Ali e il Comune di Viagrande (ab. 8700 ex cl. III) legalmente rappresentato dal Sindaco Francesco Leonardi, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale di Acireale, con delibera di C.C. n. *17* del *02/02/2023* esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Viagrande con delibera di C.C. n. 60 del 30/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs, n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Il Comuni di Acireale (cl. I/B) e di Viagrande (cl. III), stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Acireale assume la veste di Comune capo convenzione e pertanto la sede convenzionata assume la stessa qualifica e classe del Comune Capofila ossia sede di Segreteria Generale di classe I/B.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:

la nomina e la revoca del Segretario Comunale;

la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione

di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segreta-

rio, previa intesa con il Sindaco del Comune di Viagrande cui vanno comuni-

cati i singoli atti adottati.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del C.d.A.

dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si

osservano, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti delibe-

rativi n. 150/1999, 164/2000, della medesima Agenzia Nazionale Segretari

Comunali.

Nell'eventualità dello scioglimento del servizio convenzionato, il Segre-

tario Comunale rimane titolare della sede del Comune capofila, salvo diver-

sa opzione esercitata dal titolare della Segreteria.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione, i Comuni sopraindicati prevedono che un unico

Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostitu-

zione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvede-

ranno i rispettivi Vicesegretari.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di sup-

pienza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di

reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Comune di Viagrande Prot. n. 0004/14 del 20-03-2023 - archivio

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito, in proporzione alle quote di partecipazione, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

In via presuntiva e ferma restando ogni possibilità di modifica da adattarsi con provvedimento del Sindaco del Comune capo-convenzione con l'accordo del Sindaco del Comune convenzionato in relazione alle esigenze delle Amministrazioni interessate e sentito il Segretario, si conviene il seguente

orario di lavoro:

Lunedì (mattina) : Acireale

Martedì (mattina): Viagrande

Martedì (pomeriggio) :Acireale


Mercoledì(mattina e pomeriggio): Viagrande

Giovedì e Venerdì(mattina) : Acireale

Il Segretario Comunale, oltre il normale orario di lavoro, provvederà, qualora richiesto, anche all'attività di assistenza e partecipazione agli Organi Collegiali di ciascun Ente.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di ACIREALE e VIAGRANDE il trattamento economico previsto dalle vigenti



norme di legge e contrattuali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale (comprensive, dunque, del versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato) e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal combinato disposto degli articoli 45 e 37 comma I lett. da a) ad e) e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

COMUNE DI ACIREALE : 21/36

COMUNE DI VIAGRANDE: 15/36

Graverà a carico dei due Comuni, nella sopra riportata proporzione, anche il rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettanti al Segretario regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra Amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.


Ai fini dell'indennità di risultato, al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'articolo 42 del CCNL del 16/05/2001 da liquidarsi dal Comune Capo-convenzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e una volta acquisito il giudizio scritto dal Sindaco del Comune convenzionato di Viagrande sull'operato dello stesso; la somma attribuibile viene calcolata sulla base della ripartizione proporzionale tra i due Comuni del Monte Salari calcolato per la sede di Segreteria convenzionata.

Comune di Viaggiande Prot. n. 0004914 del 20-03-2023 - - arrivo

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni e le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, gli eventuali ticket restaurant per le giornate di rientro del valore nominale definito presso ciascun Comune.

Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati, altresì, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione nei limiti del complessivo importo del 50% per come chiarito dall'ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali nel 2011, tenuto conto della indennità di posizione spettante al Segretario presso il Comune capo-fila, come pure l'applicazione dell'istituto contrattuale del c.d. galleggiamento ai sensi delle vigenti normative.



Per quanto concerne eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente (es. diritti di rogito, missioni, rimborsi spese) saranno erogate direttamente da ciascun Ente, fatto salvo per la retribuzione di risultato che verrà erogata dal Comune Capo Fila per come sopra previsto.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di presa di servizio del Segretario incaricato titolare della Convenzione ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'altro Comune a mezzo P.E.C.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia.

Infine, è pure previsto il recesso unilaterale del Sindaco neo-eletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del Segretario da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. n.465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantunesimo giorno e non oltre il centoventesimo dall'insediamento del Sindaco).

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La Segreteria non necessita di classificazione in quanto già il Comune capofila è di classe I/B.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai

sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili, nonché delle deliberazioni del M.I. - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.


La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Prefettura U,T,G, di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sicilia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Sindaco del Comune di Acireale

Il Sindaco del Comune di Viagrande

(Stefano Ali)



(Francesco Leonardi)



10/03/2023